

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Como, II Sezione civile, in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4249 del ruolo generale degli atti contenziosi civili per l'anno 2012, promossa da

INVESTITORI (OMISSIS)

Attori

Contro

BANCA

convenuta

all'udienza del 24.6.2014 la causa passava in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Si chiede di accogliere le seguenti conclusioni:

-1) in tesi, per il motivo enunciato al punto 1) della narrativa, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita di titoli obbligazionari **CIRIO** meglio descritti in premessa e conseguentemente condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire ai sig.ri (OMISSIS) la somma di euro 15,278,99 o quell'altra somma, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo ed oltre a rivalutazione monetaria;

-2) in subordinato, per il motivo enunciato al punto 2) della narrativa, accertare e dichiarare, per quanto concerne la sig.ra (OMISSIS) la nullità del contratto di compravendita di titoli obbligazionari **CIRIO** meglio descritti in premessa e conseguentemente condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla sig.ra (OMISSIS) la somma di euro 15.278,99 quell'altra somma, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo ed oltre a rivalutazione monetaria;

-3) in ulteriore subordinato, accertare il grave inadempimento contrattuale della convenuta per violazione delle regole di correttezza e buona fede (ex art. 1453 e 1176 2 comma c.c.), nonché delle norme di comportamento previste dalla legge e dai regolamenti Consob, e conseguentemente dichiarare la risoluzione dei singoli atti di acquisto dei titoli **CIRIO** meglio descritti in premessa e condannare la stessa Banca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere ai sig.ri **INVESTITORI (OMISSIS)** la somma di euro 15278,99= o quell'altra somma, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa ritenuta di giustizia, o quell'altra somma, maggiore o minore,

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014
che risultasse in corso di causa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo ed oltre a rivalutazione monetaria;

-4) in via ulteriormente subordinata, accertato l'inadempimento della Banca convenuta agli obblighi assunti con il contratto di intermediazione mobiliare, condannare la stessa al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti per effetto dell'operato della Banca e così quantificati: per la vendita delle obbligazioni CIRIO, nella misura di euro 15.278,99= o quell'altra somma, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa ritenuta di giustizia, o quell'altra somma, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal novembre 2002 e rivalutazione monetaria, somme da pagarsi ai sig.ri **INVESTITORI (OMISSIS) (OMISSIS)**; per le obbligazioni argentine, nella misura pari alla differenza fra il capitale investito (euro 15.000,00) ed il valore delle obbligazioni ancora in possesso dei ricorrenti alla data della sentenza, o quell'altra somma, maggiore o minore, che risultasse in corso di causa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal 24 dicembre 2001 fino al saldo ed oltre a rivalutazione monetaria, somme da pagarsi ai sig.ri (OMISSIS)

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio sostenute dagli attori sia in fase di giudizio che in quella di mediazione, oltre al rimborso della somma di euro 338,00 dovuta per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

In via istruttoria, si conclude perchè vengano accolte le richieste di prova contenute nelle memorie di cui art. 183, comma VI cpc, seconda e terza alle quali ci si riporta.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI per BANCA.

Si chiede che il Tribunale Ill.mo

-emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso; respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

In via preliminare:

-accerti e dichiari, per i motivi dedotti in narrativa, la prescrizione delle domande tutte *ex adverso* formulate per decorso dei termini di prescrizione previsti dalla legge;

Nel merito:

-in via principale: respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in narrativa, le domande tutte proposte dagli odierni ricorrenti contro **BANCA**, assolvendola da ogni avversaria pretesa;

-in via subordinata riconvenzionale: per la denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie domande proposte nei confronti di **BANCA** con danni gli odierni ricorrenti a restituire alla predetta Banca l'importo corrispondente al totale delle cedole e degli importi a qualsiasi titolo incassati dai sig.ri (OMISSIS) con riferimento agli investimenti *de quibus*, maggiorati degli interessi legali dal dovuto al saldo, eventualmente operando la *compensatio lucri cum damno*;

In via istruttoria:

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014

-respinga le istanze istruttorie dedotte da controparte, in quanto inammissibili e irrilevanti. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova *ex adverso* dedotti, si chiede l'ammissione di prova contraria sui capitoli medesimi indicando quale teste il sig. (OMISSIS), domiciliato per la carica in (OMISSIS);

-si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, indicando quale teste il sig. (OMISSIS) per la carica in (OMISSIS);

- 1) *Vero che nel febbraio 2000 il sig (OMISSIS), d'accordo con la coniuge trasferiva presso la BANCA le posizioni relative ad investimenti in precedenza detenute presso altra Banca di Sicilia, Filiale di Milano, accendendo a tal fine i seguenti rapporti: c/c e depositi titoli nn. (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste);*
- 2) *Vero che nel periodo antecedente all'acquisto di obbligazioni CIRIO oggi contestate, i sig. ri (OMISSIS) risultano aver effettuato i seguenti investimenti in titoli azionari e obbligazionari: 6,50 BIRS 97-04, 12BSICILIA S7D 14, TELECOM IT RISP NC, SEAT PAGINE GIALLE, BIPOP — CARIRE — FRAZ ENEL SPA RAGGR, OLIVETTO ORD, A.E.M., RATTI SPA ORD, TELE ITALIA, TELEK CUM 3 (cfr doc. 5 che si rammostra al teste);*
- 3) *Vero che sul conto deposito titoli intestato ai sig.ri (OMISSIS) alla data del 30.06.2000, risultano depositati i seguenti titoli: FRN FERR STATO 90-01, 6,50 BIRS 97-04, IND MEDBK 98-08 TRAS, TELE CUM 3, 5 BTP 1/5/98-08 E IND CCT 174/95-02 (cfr. doc. 6 che si rammostra al teste), nonché un investimento in fondi DWS Italy per l'importo di E 75.791,06;*
- 4) *Vero che, tenuto conto degli investimenti già in precedenza effettuati dai clienti e quali descritti nei precedenti capitoli di prova, l'investimento in obbligazione CIRIO e quello in obbligazioni Argentina risultano essere, per tipologia, quantità e rischiosità, coerenti rispetto al portafoglio titoli dei clienti;*
- 5) *Vero che il sig.ri (OMISSIS) nel corso del rapporto intrattenuto con la BANCA si è presentato con frequenza regolare presso gli Uffici della Banca per discutere e concordare l'operatività sui conti a lui intestati, nonché per chiedere informazioni su eventuali investimenti in titoli individuando di volta in volta i titoli a cui era interessati;*
- 6) *Vero che il sig.ri (OMISSIS) nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la Filiale di BANCA e dei frequenti colloqui, ha dimostrato a più riprese di avere una vasta esperienza e conoscenza dei mercati finanziari e degli investimenti in strumenti finanziari, nonché di conoscere in particolare i rischi sottesi agli investimenti in titoli obbligazionari, nonché il fatto che a rendimenti più alti corrispondono rischi maggiori;*
- 7) *Vero che nel giugno del 2000 si è tenuto un incontro tra il sig. (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS) presso la Filiale della Banca, nell'ambito del quale sono state tra l'altro fornite al sig. (OMISSIS) su richiesta dello stesso, tutte le informazioni in possesso della Banca in merito alle caratteristiche delle obbligazioni Argentina, ed in particolare al rischio di investimento in dette obbligazioni, al rendimento, a cui è legato il rischio stesso, e alla volatilità del titolo, senza mai fornire assicurazioni sul rimborso dei titoli;*

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014

- 8) *Vero che, alla data del giugno del 2000, la Banca sapeva e condivideva con il cliente il fatto che non si era mai verificato in precedenza alcun mancato rimborso di obbligazioni Argentina e, più in generale, alcun mancato rimborso di emissioni da parte di stati sovrani;*
- 9) *Vero che nel giugno 2000 il rating delle obbligazioni Argentina era ormai stabile sul giudizio "BB" da circa dieci anni, senza aver quindi subito alcun decremento che potesse far pensare ad un eventuale de-fault dello stato argentino;*
- 10) *Vero che al grado di giudizio "BB" corrispondeva, secondo i parametri di riferimento valutativi in ambito finanziario e bancario, un elevato grado di probabilità di rimborso del capitale alla scadenza e pagamento delle cedole periodiche;*
- 11) *Vero che nel giugno 2000 il sig. (OMISSIS) aveva manifestato interesse all'acquisto di obbligazioni Argentina in quanto investimento che presentava interessanti prospettive di guadagno, a fronte di un rischio in linea con quello tipico del comparto medesimo (titoli emessi da paese emergenti non europei);*
- 12) *Vero che, ricevute le informazioni di cui ai precedenti capitoli di prova, in data 20 giugno 2000 i sig.ri (OMISSIS) e impartivano ordine di acquisto di 15.000 obbligazioni Argentina per il controvalore di lire 29.073.462 pari a € 15.015,20 (cfr. doc. n. 6 che si rammostra al teste);*
- 13) *Vero che, alla data del 20 giugno 2000, il sistema bancario non disponeva di dati particolari dai quali poter desumere una rischiosità delle obbligazioni Argentina superiore a quella di qualsiasi altra obbligazione emessa da paesi emergenti non europei;*
- 14) *Vero che in data 20 giugno 2001 sono state accreditate sul conto corrente dei sig.ri (OMISSIS), in riferimento all'investimento in obbligazioni Argentina, cedole per l'importo di € 1,178,68 (cfr. doc. 7 e doc. n. 6 che si rammostrano al teste);*
- 15) *Vero che BANCA non rientrava tra i soggetti collocatori dei titoli Argentina e/o delle obbligazioni CIRIO Holding Luxembourg 6,25%, non potendo, quindi, disporre delle offering circular relative alla emissione CIRIO essendo tale documento a disposizione solo degli Istituti collocatori;*
- 16) *Vero che nel luglio 2001 il Gruppo CIRIO veniva considerato dagli operatori del settore, tra cui anche BANCA, come un Gruppo solido ed affidabile, e ciò anche sulla base del bilancio al 31.12.2000 che aveva registrato il massimo fatturato degli ultimi cinque anni;*
- 17) *Vero che nel luglio del 2001 si è tenuto un incontro tra il sig. (OMISSIS) e (OMISSIS) il sig. (OMISSIS), presso la Filiale della Banca, nell'ambito del quale sono state tra l'altro fornite al sig. (OMISSIS) su richiesta dello stesso, tutte le informazioni in possesso della Banca in merito alle caratteristiche delle obbligazioni CIRIO Holding Luxembourg 6,25%, ed in particolare al rischio di investimento in dette obbligazioni, al rendimento, a cui è legato il rischio stesso, e alla volatilità del titolo;*

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014

- 18) *Vero che nel luglio 2001, secondo i dati e le informazioni in possesso della Banca, non sussisteva alcun elemento che potesse allarmare in merito ad un eventuale default del Gruppo CIRIO.*
- 19) *Vero che in data 5 luglio 2001 il sig. (OMISSIS) impartiva alla Banca ordine di acquisto di 10.000 obbligazioni CIRIO Holding Luxembourg 6,25% emesse in data 15/02/2001 per un controvalore pari a € 10.278,99 (cfr. doc. 8, che si rammostra al teste);*
- 20) *Vero che l'acquisto di obbligazioni CIRIO di cui al precedente capitolo di prova è avvenuto nell'ambito di una negoziazione in conto proprio;*
- 21) *Vero che l'acquisto di obbligazioni CIRIO di cui al precedente capitolo di prova da parte del sig. (OMISSIS) è avvenuto successivamente alla c.d. fase di "grey market", che ha avuto durata dall'11 giugno 2001 (data dell' "announcement date") al 21 giugno 2001 (data della "first settlement date" — cfr. doc. n. 11 che si rammostra al teste);*
- 22) *Vero che, alla data dell'acquisto di obbligazioni CIRIO da parte del sig. (OMISSIS) la BANCA non aveva alcun interesse particolare alla vendita delle obbligazioni stesse, non presentando il Gruppo CIRIO esposizioni debitorie nei confronti di BANCA e non facendo parte la predetta Banca del consorzio di collocamento del titolo;*
- 23) *Vero che in data 4 marzo 2002 il sig. (OMISSIS) inoltrava ordine di vendita (e non acquisto, come sostiene controparte) di 5000 obbligazioni CIRIO in precedenza acquistate, con conseguente accredito sul conto corrente n. (OMISSIS) dell'importo di € 4.956,04 (cfr. doc. n. 3 e doc. 5 che si rammostrano al teste), manifestando l'intenzione di mantenere il restante 50% dell'investimento;*
- 24) *Vero che in data 22 febbraio 2005 il sig. (OMISSIS) inoltrava alla Banca ordine di disinvestimento di tutte le obbligazioni Argentina, con conseguente accredito sul conto corrente dell'importo di € 4.694,92 (cfr. doc. 10 che si rammostra al teste).*

In ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrenze maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo forfetario nelle spese generali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato il 15 ottobre 2012, i sig.ri (OMISSIS) si rivolgevano al giudice al finché, previa instaurazione del contraddittorio con la BANCA fosse:

- 1) accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita dei titoli obbligazionari CIRIO meglio descritti in ricorso, con condanna della parte convenuta a restituire ai ricorrenti la somma di euro 15.278,99, o quell'altra somma, maggiore o minore, che fosse risultata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del versamento fino al saldo;
- 2) in subordine, per il motivo enunciato al punto numero 2) del ricorso, fosse accertato e dichiarato, per quanto concerneva la nullità del contratto di compravendita di titoli obbligazionari CIRIO meglio descritti in premessa, con conseguente condanna della banca a restituire la somma di euro 15.278,99 o quell'altra maggiore o minore che fosse

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014

risultata dovuta all'esito della causa, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo e oltre alla rivalutazione monetaria;

- 3) in ulteriore subordine, accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta per violazione delle regole di correttezza e buona fede ex artt. 1453 e 1776 secondo comma codice civile, nonché delle norme di comportamento previste dalla legge e dai regolamenti Consob, conseguentemente dichiarare la risoluzione dei singoli atti di acquisto dei titoli **CIRIO** meglio descritti in premessa e condannare la stessa banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di euro 15.278,99 o quell'altra somma maggiore o minore, che fosse risultata dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo e oltre alla rivalutazione monetaria;
- 4) in via ulteriormente subordinata, accertato l'inadempimento della banca convenuta agli obblighi assunti con il contratto di intermediazione mobiliare con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti per effetto dell'operato di quest'ultima per la vendita delle obbligazioni **CIRIO** nella misura di euro 15.278,99 o in quell'altra somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di causa, oltre interessi dal novembre 2002 e rivalutazione monetaria, somme da corrispondere ai signori investitori (OMISSIS) e (OMISSIS) per le obbligazioni argentine nella misura pari alla differenza tra il capitale investito, pari a euro 15.000, e il valore delle obbligazioni ancora in possesso dei ricorrenti alla data della sentenza o quell'altra somma, maggiore o minore, che fosse risultata dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dal 24 dicembre 2001 fino al saldo e oltre alla rivalutazione monetaria, somme da pagarsi a (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio la **BANCA** e chiedeva, in via preliminare, che fosse disposto il mutamento del rito e che fosse accertata e dichiarata la prescrizione delle domande svolte dalla parte ricorrente per decorso dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel merito, in via principale, chiedeva che fosse respinta la domanda avversaria. In via subordinata riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, chiedeva la condanna dei ricorrenti a restituire alla banca l'importo corrispondente al totale delle cedole e degli importi a qualsiasi titolo incassati dagli stessi con riferimento agli investimenti per cui è causa, maggiorati degli interessi legali dal dovuto al saldo, eventualmente operando le debite compensazioni.

Con ordinanza in data 27/12/2013 veniva il primo luogo disposto, come richiesto dalla parte convenuta, il mutamento del rito.

All'esito del deposito delle memorie ex articolo 183 sesto comma c.p.c. la causa veniva immediatamente rimessa in decisione alla luce dell'eccezione preliminare svolta dalla parte resistente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione formulata dalla **BANCA** deve ritenersi fondata.

Invero, gli investimenti per cui è causa, sono stati effettuati in data **20 giugno 2000** per quanto riguarda le obbligazioni Argentina (peraltro tutte disinvestite da sig. (OMISSIS) in data **22 febbraio 2005** con conseguente accredito sul conto corrente del relativo importo come da documento 10 allegato dalla banca) in data **5 luglio 2001** per quanto riguarda le obbligazioni **CIRIO**.

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014

Occorre tener presente, ai fini del conteggio del termine prescrizione che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato dai ricorrenti alla banca in data 14 novembre 2012.

In particolare, le uniche domande che sono imprescrittibili sono quelle relative all'eccezione di nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni **CIRIO** per illiceità dell'oggetto e quella relativa alla nullità del contratto di acquisto di obbligazioni **CIRIO** per mancanza del contratto di intermediazione finanziaria.

Peraltro le conseguenti domande di ripetizione d'indebito formulate dai ricorrenti sono invece prescritte (vedi sul punto Cass, Sez. Unite n. 24418 del 2.12.2010).

Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dal luogo di un'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, **il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento** (vedi Cass., sent. 10250 del 10 maggio 2014).

Nel caso all'esame del Tribunale l'acquisto delle obbligazioni **CIRIO** con conseguente addebito sul conto corrente degli attori è avvenuto in data 5 luglio 2001, data di decorrenza del termine prescrizione.

Stessa decorrenza del termine prescrizione si ha con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento da parte della banca.

Non possono essere invero considerati come atti interruttivi della prescrizione la richiesta formulata con lettera priva di data della CONFCOSUMATORI, FEDERAZIONE DI (omissis), pervenuta comunque alla banca in data 7 novembre 2011 (di trasmissione della documentazione riferita all'acquisto di obbligazioni Argentina) e l'altra comunicazione, sempre priva di data, ancora una volta avente ad oggetto le sole obbligazioni Argentina ed indirizzata all'Associazione Task Argentina con cui gli attori revocavano il mandato a suo tempo concesso, missive allegate come da documenti 14 e 15 di parte ricorrente.

Quanto all'ulteriore domanda formulata dai ricorrenti, relativa ad una sorta di responsabilità precontrattuale per inadempimento agli obblighi informativi previsti dal T.U.F. e dal regolamento Consob conseguentemente all'acquisto delle obbligazioni oggetto di causa, anche in tal caso non esiste alcun atto interruttivo della prescrizione.

Con l'ulteriore conseguenza che in questo caso il termine di prescrizione deve essere considerato quello quinquennale (vedi Cass, sent. n. 26725 del 19 dicembre 2007).

Stesso discorso deve peraltro effettuarsi anche con riferimento al momento della decorrenza per la domanda eventualmente risarcitoria, identificandolo con quello della conoscenza dello stato di insolvenza dello Stato Argentino e del gruppo **CIRIO** rispettivamente collocabili nel dicembre 2001 e nel novembre 2002.

Non costituisce poi nullità dell'acquisto di obbligazioni **CIRIO** per illiceità dell'oggetto l'aver effettuato la negoziazione nel periodo di cosiddetto *grey market* (a prescindere dalla fondatezza o meno del suddetto rilievo).

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014

La nullità per i contratti per cui è causa è invero ravvisabile unicamente per vizi di forma.

Nel caso di specie è stata poi dedotta la nullità nei confronti di sig. (OMISSIS) dell'acquisto delle obbligazioni CIRIO in assenza di un valido contratto di intermediazione.

Deve permettersi, in proposito, che la prescrizione dell'articolo 23 D.Lgs 24 febbraio 1998, numero 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazioni in strumenti finanziari e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma, non rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta concernenti le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente. (Vedi cassazione, sezione I, 22 dicembre 2011, numero 28432).

Il contratto quadro, nel caso di specie, è stato sottoscritto da parte dei signori investitori (OMISSIS) e le successive impartizioni degli ordini di investimento sono state svolte unicamente da (OMISSIS) ossia da uno dei soggetti che aveva regolarmente sottoscritto il contratto quadro.

Deve ritenersi che non vi sia alcun obbligo per tutti i sottoscrittori del contratto di conto corrente ove vengano prelevati i proventi per l'investimento e dove vengono poi riversati gli importi delle cedole di quei proventi o del disinvestimento dei titoli, di sottoscrivere il contratto quadro specie ove gli ordini siano stati correttamente impartiti dai soli soggetti sottoscrittori di quel contratto.

Diversamente, dovrebbe ritenersi che per ogni singola operazione di conto corrente sia necessaria la firma congiunta di tutti i contitolari del conto.

Inoltre, com'è noto, la nullità di cui all'articolo sopraccitato è una nullità relativa che può essere fatta valere unicamente dal contraente. Ma tale specifica disciplina non consente al contraente di far valere tale nullità unicamente per quegli investimenti che abbiano avuto esito negativo astenendosi invece di farla valere per tutti gli altri, peraltro numerosi nel caso di specie, documentati dalla banca (vedi sul punto ord. Trib. Como del 14.2.2012).

È vero che il sig. (OMISSIS) non ha sottoscritto alcun contratto quadro, ma, ai sensi dell'articolo 8 del deposito amministrato, è espressamente stabilito che qualora il rapporto sia intestato a più persone ciascuna di esse può singolarmente impartire gli ordini con piena liberazione della banca nei confronti degli altri cointestatari.

Non si ravvisa pertanto alcun profilo di nullità per come prospettato dagli attori.

Gli ordini sono stati impartiti da soggetto che aveva regolarmente sottoscritto il contratto quadro.

Da tale situazione non sorge quindi in alcun modo l'obbligo della banca di restituire il 50% del capitale investito. Obbligo che, come già detto, non avrebbe potuto comunque sussistere anche nel caso fosse stata pronunciata la nullità invocata da sig. (OMISSIS) non solo perché tale richiesta di restituzione, come già detto, è prescritta ma anche perché l'ordine di acquisto di obbligazioni CIRIO risulta regolarmente sottoscritto da il quale

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014
aveva in precedenza stipulato per iscritto con l'esponente banca un valido contratto di intermediazione finanziaria.

Qualsiasi azione di indebitto e a maggior ragione risarcitoria (con prescrizione quinquennale e non decennale) deve decorrere quantomeno dal momento del default che per le azioni Argentina risale al dicembre 2001 e, per le obbligazioni CIRIO, al 7 novembre 2002.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio, per valere come atto interruttivo della prescrizione, deve essere considerato a decorrere dalla notifica dell'atto, avvenuta il 14 novembre 2012.

È quindi evidente lo spirare del termine decennale.

Parte ricorrente ha sostenuto che il termine prescrizione sarebbe stato interrotto dalla mediazione e dalla missiva allegata come documento 14.

Quanto alla mediazione non vi è nessuna prova dell'avvenuta notifica di quel procedimento alla **BANCA** che, infatti, non ne ha fatto alcuna menzione nei propri atti.

Quanto alla missiva di cui al documento 14 di parte ricorrente, la stessa non può essere considerata come valido atto interruttivo della prescrizione (vedi Cass., sez. III, sent. n. 5575 9/4/2003; Cass., sez. 111. sent. n. 3371 del 12 febbraio 2010; Cass., sez. Lav., sent. n. 9662 del 17 luglio 2001; Cass. sez, sent. n. 563 del 19 gennaio 1995).

Tale missiva, oltre a prevenire dalla CONFCOSUMATORI FEDERAZIONE DI (omissis), e non direttamente da parte dei ricorrenti che non l'hanno neppure sottoscritta, è fondamentalmente una richiesta di documentazione alla banca afferente gli investimenti per cui è causa. Nella parte finale della missiva si fa presente che il regolamento Consob impone all'intermediario di mettere con sollecitudine a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano. Si chiedeva inoltre il risarcimento del danno subito dai signori investitori (OMISSIS) e a seguito della vostra inadempienza. Da ultimo si legge valga la presente ad ogni effetto di legge anche interruttivo della prescrizione". Sembra quindi potersi ritenere dal tenore della lettera che la richiesta di risarcimento del danno sarebbe stata riconducibile alla mancata consegna della documentazione cosicché la valenza della stessa ai fini interruttivi della prescrizione è del tutto inconferente con riferimento alle domande svolte nel presente giudizio.

In assenza di alcuna valido atto interruttivo della prescrizione non può che rilevarsi che sono decorsi più di 10 anni dal momento del default delle obbligazioni argentine e delle obbligazioni CIRIO oggetto di causa all'introduzione della presente vertenza mediante notifica del ricorso introduttivo.

Deve essere quindi in definitiva accolta l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Tribunale di Como, dott.ssa Barbara Cao, sentenza n. 1873 del 18.11.2014

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Dichiarò insussistenti i profili di nullità lamentati da parte attrice,
- 2) dichiara prescritte tutte le ulteriori domande formulate dai ricorrenti;
- 3) condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che liquida in € 4.035,00. Accessori come per legge.

Così deciso in Como, il 19.9.2014.

IL GIUDICE

Dott. ssa Barbara Cao